

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Viale delle Rimembranze, 21 70044 Polignano a mare

ORDINANZA N° 58

Prot. n.__ del 4 marzo 2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID –19 DPCM 14.01.2021 ART. 1, COMMA 5 - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI AD ECCEZIONE DELLLA SOMMINISTRAZIONE AL TAVOLO NELLE GIORNATE DEL VENERDI, SABATO E DOMENICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 27 MARZO 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertilo, con modificazioni dalla legge n. 35 del 25 maggio, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per il quale "il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare in via generale sull'intero territorio nazionale (art. 1), oltre che specificamente su determinate aree del territorio (art. 2 e 3)

distinte in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico tra zone rosse, zone arancioni, e zone gialle;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 09 febbraio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Generale n.34 del 10-02-2021) ha stabilito che ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone gialle di rischio, il Comune di Polignano a Mare richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero di contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica disposizione all'art. 1, comma 5, che testualmente si riporta: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale specifica disposizione all'art. 1, comma 5 lett. ff) che riporta testualmente: "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del ridetto D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 nonché del D.L. del 23 febbraio 2021, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 nonché dell'articolo 2 del D.L. 15 del 23 febbraio 2021 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2021, fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla (regione Puglia) in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale di Polignano a Mare e ritenuto, pertanto, opportuno adottare il provvedimento de quo;

VISTA la nota della Prefettura di Bari prot. N. 6894/2021/12B1/Area 1 OPS del 03.03.2021 indirizzata ai Sindaci di dei Comuni di Monopoli, Polignano a Mare e Mola di Bari avente ad oggetto "emergenza covid. segnalazione criticità nei comuni di Mola di Bari, Monopoli e Polignano a Mare" che ha indicato l'opportunità di emanare ordinanze sindacali quali il divieto di vendita di bevande alcoliche oltre che il divieto di stazionamento nelle zone principali dei contesti urbani di competenza;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19 fissando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in

strade, piazze e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano di Monopoli ed in particolare;

RICHIAMATE l'ordinanza sindacale n. 55 prot. 6554 del 27.02.2021 avente ad oggetto ulteriori misure finalizzate al rischio di contagio da Covid-19 in cui sono stati individuati punti del territorio comunale considerati luoghi di maggiore aggregazione ed in particolare disponeva "il divieto di stazionamento delle persone, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private nonché il consumo di cibi e bevande all'esterno nelle seguenti zone: •Piazza Garibaldi; •Piazza Aldo Moro; •Centro storico; •Lungomare Domenico Modugno; •Ponte Lama Monachile; •Piazza Trinità; •Piazza Caduti di Via Fani";

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 02 marzo 2021 pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 02.03.2021;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali del D. Lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti.

DATO ATTO CHE le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

DATO ATTO, inoltre, che qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;

VISTO che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

RICHIAMATO tutto quanto sopra espresso ed opportunamente motivato

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti, a far data dalla pubblicazione, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e fino al 28 MARZO 2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata:

- 1. dalle ore 18.00 alle ore 22.00, divieto di asporto di alimenti e bevande da distributori automatici e attività artigianali (caffetterie, birrerie, gelaterie ecc.) nonché da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per la sola consegna a domicilio;
- 2. dalle ore 16.00, divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, da tutti gli esercizi di cui al punto 1, fatta esclusione per il servizio di somministrazione agli avventori regolarmente seduti nei dehors esterni; fino alle ore 18.00
- 3. dalle ore 05.00 alle ore 22.00, divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche fatta eccezione per il servizio al tavolo degli esercizi pubblici di cui al punto 1);

4. fatta salva l'applicazione della procedente ordinanza n. 55 del 27/02/2021, che introduce il divieto di stazionamento delle persone, con la solo possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private nonché degli avventori adeguatamente sistemati ai tavoli dei pubblici esercizi siti in Piazza Garibaldi;
•Piazza Aldo Moro; •Centro storico; •Lungomare Domenico Modugno; •Ponte Lama Monachile; •Piazza Trinità; •Piazza Caduti di Via Fani.

La violazione della presente ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 3.000) convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

SI TRASMETTE

Il presente atto:

A S.E. il Prefetto di Bari;

Al Sig. Dirigente del Commissariato di Monopoli;

Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Monopoli - Comando Compagnia e Stazione;

Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Monopoli;

Al Comandante dei Carabinieri di Polignano a Mare;

Al Sig. Comandante Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza;

INFORMA

Che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Polignano a Mare, Dirigente VIRGILIO Dr. Fernando;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Polignano a Mare.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza/Pubblica sono incaricati della sua osservanza.

IL SINDACO
Domenico VITTO